

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE

Accordo individuale per la prestazione di lavoro agile o smart working, tra:

- il Consorzio servizi ecologia e ambiente, codice fiscale _____, in persona di _____, Responsabile servizi amministrativi contabili, autorizzato a stipulare per conto dell'ente il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell' art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 , n 267
- il/la sig./sig.ra. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, via _____, C. F. _____, dipendente di questo Ente (ovvero: dipendente di azienda di somministrazione di lavoro incaricata dall'Ente),

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019 il Consorzio ha evidenziato la situazione attuale in merito al telelavoro e smartworking, riservandosi ulteriori provvedimenti;
- che con determinazione n. _____ in data _____ il Consorzio ha dato attuazione transitoria a quanto previsto dalle disposizioni statali in merito all'incentivazione dello smart working, in particolare con riferimento al d.P.C.M. 4.3.2020 e alla direttiva n. 1/2020 e circolare n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- che pur non sussistendo nella situazione emergenziale, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera n del d.P.C.M. 4.3.2020, la necessità degli accordi individuali, si è comunque predisposto il presente documento, anche ai fini – eventualmente – di ricorso allo strumento in questione, esaurita la fase emergenziale, disciplinando le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del lavoro agile;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le parti si danno reciprocamente atto di intendere il lavoro agile o smart working come l'espressione di una nuova e moderna organizzazione del lavoro, basata su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione che non richiede necessariamente al/alla lavoratore/lavoratrice di essere presente sul posto di lavoro, in riferimento ad un innovativo modello culturale della prestazione lavorativa improntato allo sviluppo di un rapporto fiduciario, orientato al raggiungimento degli obiettivi più che alla presenza in servizio, allo scopo di raggiungere un'adeguata conciliazione fra i tempi di vita privata e quelli di lavoro. Le parti concordano inoltre che l'istituto in questione non è una nuova tipologia contrattuale bensì una mera modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato attualmente esistente tra il Consorzio CSEA e il lavoratore sopra generalizzato (ovvero, per i lavoratori in somministrazione, una mera modalità di

esecuzione del servizio di somministrazione commissionato dall'ente). Pertanto il presente accordo individuale risulta una mera integrazione al contratto di lavoro con CSEA originariamente sottoscritto (ovvero mera integrazione operativa del rapporto di appalto intercorrente con azienda di somministrazione). Parte integrante del presente accordo è il "progetto smart working", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere interamente e a cui rinviano per la definizione dei dettagli attuativi.

Art. 2 Le parti convengono che il presente accordo avrà durata dalla data della sua sottoscrizione o comunque dall'attivazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.1.2020, con facoltà di recesso da esercitarsi con preavviso di almeno cinque giorni. Peraltro il recesso dal presente accordo prima della scadenza concordata potrà avvenire solo in presenza di giustificato motivo. Il recesso non sarà ammissibile nel caso in cui per disposizioni della superiore autorità la prestazione lavorativa non possa svolgersi con le modalità ordinarie. Nel caso dei lavoratori in somministrazione, l'efficacia dell'accordo è subordinata all'assenso dell'azienda di somministrazione comunque manifestato.

La prestazione lavorativa verrà svolta dal/dalla dipendente per alcuni giorni/fasce orarie alla settimana all'esterno dei locali del Consorzio, nei limiti di durata massima della prestazione lavorativa giornaliera ammissibile per legge e in via ordinaria come praticata attualmente. All'interno di tale orario complessivo il/la lavoratore/lavoratrice è libero/a di realizzare autonomamente la prestazione lavorativa dovuta, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed all'efficacia/efficienza dell'azione amministrativa. Peraltro l'interessato/a si impegna a garantire fascia di reperibilità per colleghi, amministratori e collaboratori in modo da garantire risposte tempestive, concordata con i colleghi e collaboratori e responsabili/amministratori.

Al di fuori di tale arco temporale la tempestività non è necessaria. All'interno della giornata lavorativa il diritto alla disconnessione viene comunque riconosciuto fino a due ore secondo modalità concordate con colleghi e responsabili di riferimento.

La retribuzione resta invariata rispetto a quella attualmente percepita dal/dalla lavoratore/lavoratrice e anche le mansioni restano quelle fissate dal contratto individuale di lavoro. Permangono invariate anche le sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento degli illeciti individuati nel vigente CCNL. Per i lavoratori in somministrazione quanto sopra è applicabile nei limiti di legge e per quanto con essa compatibile.

Art. 3 Le parti concordano di dare attuazione al lavoro agile attraverso la messa a disposizione da parte del lavoratore/lavoratrice degli strumenti informatici attualmente in suo possesso, ivi compresi i collegamenti Internet, ovvero tramite apparati e sistemi di connessione forniti dall'ente. C.S.E.A. pone a proprio carico la gestione degli applicativi e

software necessari affinché il/la dipendente possa svolgere efficacemente la prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” nonché le spese di manutenzione direttamente riferibili alla prestazione lavorativa ed eventuali spese di connettività entro importi massimi mensili che saranno definiti dall’ente. Grava sul/sulla dipendente l’obbligo di custodia delle strumentazioni ed attrezzature messe a disposizione, specie ai fini di garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti e relativi allo svolgimento della prestazione lavorativa di carattere istituzionale. I programmi, le attrezzature e quanto messo eventualmente a disposizione da parte dell’Ente dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 4 Obiettivi e tempistica di raggiungimento dei medesimi sono concordati col dirigente/responsabile del Settore (per i dirigenti/segretario/responsabili: Presidente), che mantengono il potere direttivo del datore di lavoro. Qualora ve ne sia necessità, nel giorno destinato al lavoro agile, potrà richiedersi al/alla lavoratore/lavoratrice di rendersi disponibile a partecipare a riunioni programmate o a presentarsi sul luogo di lavoro per esigenze organizzative. Ai fini di monitoraggio, il/la dipendente si impegna a compilare, al termine della giornata lavorativa di lavoro agile, una scheda riepilogativa dell’attività svolta, da far pervenire al dirigente del Settore/Presidente.

Art. 5 Ai fini della copertura assicurativa INAIL le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione lavorativa svolta equivale allo svolgimento dell’attività presso la sede istituzionale del Consorzio ovvero in esterna per sopralluoghi, trasferte, etc., come sinora praticato.

Art. 6 Per i lavoratori in somministrazione, il presente accordo ha valenza di specificazione operativa della prestazione lavorativa e deve essere assentito dall’azienda di somministrazione, e in nessun caso costituisce contratto di lavoro subordinato tra utilizzatore e lavoratore dell’azienda di somministrazione.

Le parti inoltre prendono atto che al/alla lavoratore/lavoratrice è stata fornita adeguata informativa scritta sulla privacy nonché adeguata informativa scritta in merito ai rischi connessi all’esterno dei locali dell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per CSEA Il Dirigente/responsabile del Settore DATA

Per il/la lavoratore/lavoratrice DATA